

Spett.le
COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
c.a. Ufficio Servizi Cimiteriali

Oggetto: richiesta autorizzazione posa monumento funebre

Io sottoscritto/a
Nato/a a il
Residente a
recapito telefonico C.F.
Tel. E-mail

CHIEDO

l'autorizzazione per la posa di un monumento funebre, presso il Cimitero di Montanaso Lombardo,
sulla fossa del/la defunto/a
deceduto/a in data

DICHIARO

- che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta
con sede in ;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria (vedi allegato) e di accettarle.

Si allegano:

- testo delle epigrafi in duplice copia
- disegno della struttura del monumento
- copia di documento d'identità in corso di validità

Cordiali saluti.

Montanaso Lombardo,

Firma

Articolo 50 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

2. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

4. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 84*.

5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

6. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

***Articolo 84 Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.